

PARLAMENTO EUROPEO - COMMISSIONE PETIZIONI

Riunione del 22/01/2013, petizioni nn. 483/2007 e 1147/2008

Testo dell'intervento del rappresentante
di Greenaction Transnational, Roberto Giurastante:

Confermando i contenuti delle petizioni si evidenzia la immutata situazione di violazione delle normative comunitarie di riferimento ed in particolare:

1) Assenza della VAS per le varianti al Piano regolatore del Porto (PRP) di Trieste ed al Piano Regolatore Generale (PRGC) del Comune: violazione dell'art. 3, paragrafo 2, lettera "a", della Direttiva 2001/42/CE.

Il progetto della Gas Natural è presentato come variante al Piano Regolatore del Porto di Trieste e al Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste. A tale proposito si osserva che:

- il progetto è stato sottoposto alla V.I.A. ai sensi della Direttiva 85/337/CEE (si veda l'allegato I, punto 1 con riferimento all'art. 4, paragrafo 1);
- la Direttiva 2001/42/CE (art. 3, paragrafo 2, lettera "a") prevede che i piani ed i programmi che definiscono il quadro di riferimento di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva 85/337/CEE devono essere sottoposti alla V.A.S. senza alcuna deroga;
- sia la variante al PRP che quella al PRGC di Trieste dovevano essere sottoposte alla VAS anche in considerazione che il periodo di deroga per l'esenzione dalla stessa è scaduto il 21/7/2006 ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE.

2) VIA separate su due opere facenti parte dello stesso progetto. Riconoscimento da parte dell'Autorità italiana della violazione della Direttiva 85/337/CE.

Il progetto dell'impianto di rigassificazione nel porto di Trieste è stato diviso in due parti con due VIA separate. La prima relativa al terminale di rigassificazione della Gas Natural, e la seconda al gasdotto SNAM di collegamento alla rete gas nazionale. In questo modo non si sono considerati gli effetti cumulativi del progetto riducendone enormemente l'impatto ambientale. Si consideri infatti che il gasdotto di collegamento alla rete gas nazionale sarà sottomarino e taglierà il

Golfo di Trieste con grandi opere di escavazione che comprometterebbero il delicato ecosistema marino del piccolo bacino diviso tra tre Paesi (Italia, Slovenia, Croazia). La Corte di Giustizia Europea si è già espressa con giurisprudenza costante sull'impossibilità di effettuare VIA separate di opere costituenti un unico progetto. Vale a riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Europea 28 febbraio 2008 in causa C-2/07 circa l'impossibilità di frazionare la V.I.A. stessa eludendo una valutazione unica, dove la Corte ha stabilito che *“occorre infine rammentare al giudice del rinvio che l'obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337”*. Anche il Soprintendente per i beni paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (lettera dd. 3/7/2008 prot. n. 6573/11.6) ha sollevato il problema scrivendo alla Direzione Generale competente presso il proprio Ministero *“che esistono 2 procedure di VIA separate per rigassificatore e gasdotto di collegamento in contrasto con la normativa comunitaria che obbliga invece ad un'unica VIA”* ed aggiungendo, riguardo alla variante al PRP di Trieste, che *“non è stata predisposta la VAS necessaria e preventiva”*. Ed ancora con nota dd. 2/7/2009 prot. n. 5082/11.6: *“ogni valutazione sulla realizzazione del metanodotto dovrebbe prendere in considerazione il progetto dell'infrastruttura nella sua integrità, includendovi, quindi, anche la valutazione dell'impianto di rigassificazione di cui il metanodotto è al servizio, in tal senso rispettando un principio portante della procedura di VIA, che è quello di valutare gli impatti di un'opera nel suo complesso”*.

3) Assenza del parere della popolazione interessata. Violazione dell'art. 13, paragrafo 5, della Direttiva 96/82/CE.

La popolazione interessata, sia in Italia, sia in Slovenia, non ha potuto realmente esprimersi sulla pericolosità della realizzazione del rigassificatore ubicato in prossimità di altri impianti ad alto rischio. La Direttiva 96/82/CE è stata recepita con D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334 che all'art. 23 prevede invece che la popolazione possa dare il proprio parere. E' stata di conseguenza violata la stessa Convenzione di Aarhus del 25/6/1998, approvata a nome della Comunità con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 17/2/2005 n. 2005/370/CE, nella parte in cui stabilisce la partecipazione del pubblico al processo decisionale (art. 6). Tale obbligo è stato confermato in data 17/10/2005 con nota prot. n.

DSA-2005-0025861 dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle attività produttive, dove, con riferimento al progetto della Gas Natural, si precisa che *“nel caso di elaborazione del progetto relativo ad un nuovo stabilimento soggetto all'art. 8 del D.Lgs. 334/99, la popolazione interessata, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 96/82/CE ed ai sensi dell'art. 23 del decreto, dovrà comunque essere messa in grado di esprimere il proprio parere, che potrà essere espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”*.

4) Inquinamento atmosferico. Violazione della Direttiva 2008/50/CE.

La Regione Friuli Venezia Giulia è oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2194 (Qualità dell'aria: concentrazione di particelle di PM 10 nell'ambiente) promossa dall'Unione Europea ai sensi degli artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per mancata attuazione della Direttiva 2008/50/CE per il superamento dei limiti di PM 10 anche nella provincia di Trieste. Il progetto del rigassificatore della Gas Natural prevede un incremento di tale inquinamento in contrasto con le normative comunitarie citate aggravando la situazione già oggetto di procedimento di infrazione comunitaria.

5) Assenza della proposta di un sito alternativo. Violazione della Direttiva 85/337/CE.

L'art. 5, paragrafo 3, della Direttiva 85/337/CE prevede che le informazioni che il committente deve fornire a norma del precedente paragrafo 1 comprendono, tra l'altro, almeno una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Negli elaborati progettuali del proposto rigassificatore non è mai stata indicata la proposta di un sito alternativo. Da qui la violazione della norma comunitaria in argomento.

6) Violazione dell'art. 15 e dell'Allegato V, punti 3 e 4, della Direttiva 2008/1/CE.

L'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) richiesta dalla Gas Natural è stata rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia senza rendere pubblico il progetto definitivo presentato nel 2012 ed escludendo così qualsiasi consultazione della

popolazione in violazione della Direttiva 2008/1/CE (art. 15 e dell'Allegato V, punti 3 e 4).

L'art. 15 della Direttiva 2008/1/CE prevede che gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.

L'Allegato V alla Direttiva 2008/1/CE al punto 3 prevede che il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione ed al seguente punto 4 prevede che gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato vanno tenuti nella dovuta considerazione al momento della decisione.

L'autorizzazione rilasciata dalla Regione FVG è viziata inoltre da un clamoroso falso in atto pubblico che è stato denunciato dai rappresentanti della Provincia di Trieste, del Comune di Trieste e dell'Azienda per i Servizi Sanitari (**DOC. 2**).

7) Violazione degli artt. 4 e 8 della Direttiva 96/82/CEE - assenza studio di sicurezza integrato e carenze sull'attuazione dei piani di emergenza esterni degli stabilimenti industriali a rischio.

Nell'area in cui dovrebbe essere realizzato il rigassificatore esistono 8 stabilimenti a rischio di incidente rilevante in base alla Direttiva 96/82/CEE ma non esiste lo studio di sicurezza integrato dell'area come previsto dalla normativa comunitaria (art. 8 Direttiva 96/82/CEE). Manca inoltre la sperimentazione dei piani di emergenza esterni degli stabilimenti a rischio (art. 4 Direttiva 96/82/CEE). Risulta pertanto violata la Direttiva 96/82/CEE.

8) Sottovalutazione rischio attentati e carenza nelle misure di sicurezza necessarie a garantire la navigazione nel Golfo di Trieste - violazione Direttiva 96/82/CE.

Il progetto della Gas Natural sottovaluta il rischio attentati non dando alcuna reale risposta sui rischi connessi alla presenza del terminale di rigassificazione accanto a quello petroli della SIOT. La stessa SIOT, che gestisce lo strategico oleodotto transalpino, ha confermato (**DOC. 3 riapertura della procedura di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente Italiano**), l'impatto negativo che il terminale

di rigassificazione avrebbe per la propria attività e l'aumento del rischio terroristico. In caso di attentati verrebbe inoltre messo a repentaglio il fornimento di petrolio per Austria, Germania e Repubblica Ceca. La V.I.A. non ha considerato le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza della navigazione nel Golfo di Trieste e nel porto di Trieste determinando così una ulteriore violazione della Direttiva 96/82/CEE. Tale aspetto e le carenze del progetto Gas Natural sono state evidenziate dalla stessa Autorità Portuale di Trieste con comunicazione al Ministero dell'Ambiente (**DOC. 3**), che ha portato alla riapertura della V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente Italiano.

9) Congelamento delle inchieste relative alle petizioni 483/2007, 1147/2008 e 1472/2009 sui progetti dei rigassificatori nel Golfo di Trieste da parte della Commissione Europea.

Non si può fare a meno di evidenziare comunque che la Commissione Europea risulta avere “congelato” le inchieste delle tre petizioni riguardanti i progetti dei terminali di rigassificazione nel Golfo di Trieste al fine di “non interferire” con il dialogo tra Italia e Slovenia. Il “congelamento” delle investigazioni riguardanti i progetti dei rigassificatori è stato comunicato con lettera del 16 luglio del 2010 (**DOC. 4**) e confermato, nonostante l'opposizione dei ricorrenti, con lettera del 20 settembre 2010 (**DOC. 5**). Ma come ricordato dai ricorrenti: *“le denunce in questione non riguardano un contenzioso tra i due Paesi, ma gravi violazioni di norme europee a danno e pericolo dei cittadini europei e dell'ambiente di confine. La Commissione non poteva e non doveva quindi bloccare le indagini d'interesse dei cittadini disposte dal Parlamento Europeo, e tantomeno aiutare due governi ad accordarsi per consolidare le violazioni denunciate”*.

10) Status giuridico del Porto Internazionale di Trieste: inapplicabilità delle normative comunitarie e italiane.

Il progetto del rigassificatore della Gas Natural è stato sottoposto ai procedimenti autorizzativi in base alla leggi italiane in attuazione delle normative comunitarie. Ma a tale proposito non si può fare a meno di evidenziare che lo Status giuridico del porto di Trieste è stabilito dal Trattato di Pace del 1947 quale Porto Franco Internazionale, regolamentato dall'Allegato VIII del Trattato che ne garantisce a tutte le Nazioni (cioè alla comunità internazionale) l'uso libero, indisturbato e senza discriminazioni. L'articolo 2 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace

stabilisce che: *“L’istituzione di zone speciali nel Porto Libero sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con lo status del Territorio Libero e del Porto Libero”*. Il Porto Libero di Trieste non è quindi assoggettabile alla giurisdizione italiana essendo questo assolutamente precluso dal Trattato di Pace tuttora in vigore e di cui è fatto l’obbligo di rispetto a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e quindi alla stessa Unione Europea. Si veda a tale proposito la risposta della Commissione Europea del 6 aprile del 2005 (**DOC. 6**), nella quale in merito al Porto Franco di Trieste si afferma che: *“La legislazione comunitaria non può naturalmente cambiare gli obblighi che scaturiscono da accordi internazionali concernenti Trieste”*.